



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 9 (Trattato)

E RELATIVA VERIFICA

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento ai sensi dell'Articolo 4 lettera d) del presente Trattato lo faccia volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare detto consenso e' disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. La persona condannata non puo' ritirare il suo consenso. 2. Prima del trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna concede allo Stato di esecuzione l'opportunita' di verificare, per il tramite di un Console, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it